

**DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014
83/2014/R/GAS**

AGGIORNAMENTO, PER IL MESE DI MARZO 2014, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'ELEMENTO A COPERTURA DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO RELATIVI ALLA MATERIA PRIMA E MODIFICHE AL TIVG

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas), di approvazione della Parte I del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019 (di seguito: TUDG), recante Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas), di approvazione della Parte II del TUDG, recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 21/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 21/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, del TIVG stabilisce, tra l'altro, i criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, *QEPROPMC*, prevedendo:

- una periodicità mensile dell'aggiornamento stesso, da effettuarsi alla fine di ciascun mese, con riferimento alle quotazioni internazionali del propano relative al mese precedente la data di aggiornamento;
- l'utilizzo della media dei cambi giornalieri che vanno dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data di aggiornamento per la trasformazione dei valori unitari delle suddette quotazioni espresse in dollari, in valori espressi in euro;
- la pubblicazione dell'elemento *QEPROPMC*, così come aggiornato, prima dell'inizio del mese di applicazione.
- la deliberazione 21/2014/R/gas ha aggiornato, per il mese di febbraio 2014, il valore dell'elemento *QEPROPMC* pari a 13,632146 euro/GJ, corrispondente a 1,364169 euro/mc per le forniture di gas di petrolio liquefatto, GPL, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
- l'indice dei prezzi J_{t-1} , relativo al mese di febbraio 2014, è pari a 1,058;
- la media delle quotazioni del propano del mese di febbraio 2014, presa a riferimento per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di marzo 2014, è pari a 859,46 dollari per tonnellata;
- la media dei cambi giornalieri che vanno dal 15 gennaio al 14 febbraio 2014 utilizzata per la trasformazione del valore del propano, di cui al precedente punto, da dollari per tonnellata a euro per tonnellata è pari a 1,359452 dollari per euro;
- il valore di *PROPANO_t*, calcolato per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di marzo 2014 è pari a 0,632213 euro per chilogrammo;
- l'indice dei prezzi J_t relativo al mese di marzo 2014, è pari a 0,971.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas ha approvato la Parte I del TUDG, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG 2014-2019)";
- la deliberazione dell'Autorità 573/2013/R/gas ha approvato la Parte II del TUDG, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)".

RITENUTO NECESSARIO:

- per il mese di marzo 2014, aggiornare le condizioni economiche di fornitura, di cui all'articolo 22, del TIVG, prevedendo una diminuzione, rispetto al valore in vigore nel mese di febbraio 2014, di 1,120980 euro/GJ dell'elemento *QEPROPMC*, diminuzione pari a 0,112176 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
- modificare le definizioni ed i relativi riferimenti del TIVG a seguito dell'approvazione della RQDG e della RTDG per il periodo di regolazione 2014 – 2019

DELIBERA

1. di fissare, per il periodo dall'1 al 31 marzo 2014, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 12,511166 euro/GJ che corrisponde a 1,251992 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
2. di modificare il TIVG nei termini di seguito indicati:
 - a) all'articolo 1:
 - i. la definizione di RQDG è sostituita dalla seguente definizione:
 - RQDG è la Parte I del TUDG, relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
 - ii. la definizione di RTDG è sostituita dalla seguente definizione:
 - RTDG è la Parte II del TUDG, relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
 - iii. la definizione di TUDG è sostituita dalla seguente definizione:
 - TUDG è il Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 – 2019;
 - b) all'articolo 28:
 - le parole “ dell'articolo 86” sono soppresse;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni